

LITI IN PARLAMENTO

Oggi meno di qualche anno fa. Comunque ancora avviene talora di leggere nei resoconti parlamentari dei giornali che l'onorevole Tizio ha dato del sottosviluppato psichico all'onorevole Caio o che il senatore Sempronio ha scagliato qualche scottante epiteto contro il senatore Mevio. Capita, è umano che capiti, e non voglio stare a giudicare questi episodi. Molti tuttavia si chiedono se l'onorevole Caio, ingiurato dall'onorevole Tizio, o il senatore Mevio, vilipeso dal collega Sempronio, possano querelarsi contro l'offensore. Ebbene no. Nei casi sopra configurati l'offensore non è sindacabile penalmente. Lo dice in termini espliciti l'articolo 68 della Costituzione vigente: «I membri del parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nelle loro funzioni». L'articolo 122 della carta costituzionale estende la stessa immunità, con le medesime parole, ai consiglieri regionali. E la legge 9 febbraio 1948 sulla Corte costituzionale la applica, inoltre, ai giudici di questo supremo consesso.

Non giova sottilizzare. Non giova dire che molte volte la funzione del deputato o del senatore non esige, per nulla affatto, l'espressione di quella certa opinione, per lo meno in quei termini. Non giova ritorcere che in qualche caso il senatore o il deputato abusa della sua immunità per esprimersi, riguardo a presenti o ad assenti, in maniera insultante senza necessità alcuna, cioè al puro e solo scopo di offendere l'onore o la reputazione del soggetto passivo. Può darsi che sia così e, magari, in qualche caso eccezionale è effettivamente così. Ma guai se si passasse a distinguere tra ingiurie o diffamazioni «necessarie» o «utili», cioè pronunciate effettivamente per esi-

genze od opportunità di funzione parlamentare, ed ingiurie o diffamazioni «voluttuarie», cioè esorbitanti da quelle esigenze. La libertà di opinioni e di voto dei parlamentari verrebbe a non essere più adeguatamente tutelata. Ciascun membro del parlamento esiterebbe anche troppo a pronunciarsi su certe questioni scottanti. E sarebbe male.

Meglio, dunque, qualche impunita ingiuria o diffamazione di più, che una non libera e non completa manifestazione del proprio giudizio da parte degli esponenti del popolo. Dice anche il proverbio, in fondo, che «*verba volant*», le parole volano via e si dissolvono, mentre «*scripta manent*», cioè gli scritti rimangono. Nel caso nostro gli scritti che rimangono sono poi le leggi: le quali, eventualmente, per non essere state adeguatamente discusse possono essere (e infatti spesso sono) cattive leggi. L'uomo della strada ha insomma il torto di condannare un po' troppo affrettatamente i parlamentari per le loro liti pubbliche nelle aule di Montecitorio o di Palazzo Madama. In primo luogo dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi se egli stesso, messo in quelle stesse aule ed in quelle stesse situazioni, non si farebbe prendere talvolta dal nervosismo. In secondo luogo dovrebbe pensare a quanto peggio sarebbe se ai parlamentari fosse imposta un'etichetta, una disciplina formale rigorosissima, che li rendesse esitanti ad esprimere senza ambagi ciò che pensano o sentono su ogni questione discussa. La famosa massima di san Filippo Neri «Statevi, se potete» significa che tutti desideriamo intensamente che i membri del parlamento non eccedano nelle loro manifestazioni verbali, ma che, se proprio non possono farne a meno, ebbene il minore fra tutti i mali è che essi diano sfogo a qualche bollore più o meno momentaneo usando espressioni più o meno roventi ed educate.

Tutto ciò che sono venuto dicendo sino ad ora non significa, tuttavia, che i membri del parlamento godano di un'immunità completa nella espansione delle loro opinioni. No, assolutamente. La costituzione limita l'immunità dei parlamentari ai casi in cui essi si trovino nell'esercizio delle loro funzioni, cioè, essenzialmente, alle manifestazioni verbali in

aula, in commissione o in occasione di inchieste parlamentari e così via. Né, ovviamente, può ritenersi che l'immunità citata si estenda anche ad eventuali intemperanze di altro genere. Si faccia il caso del tutto ipotetico di colluttazioni, o di atti di vandalismo commessi in aula dai parlamentari. Allora l'immunità non copre chi compie l'atto. Egli sarà pienamente incriminabile a sensi del codice penale, pur se gli ostacoli procedurali posti a sua tutela non mancano del tutto.

Forse, taluno vorrà sostenere che, in fin dei conti, anche un pugno, uno schiaffo o un calamaio in testa sono manifestazioni di opinione, almeno in certe circostanze. Non può contestarsi che in questo ragionamento vi sia qualcosa di vero. Tuttavia l'articolo 68 della Costituzione parla di «opinioni espresse» e normalmente, tra persone civili, per «opinioni espresse» si intendono quelle risultanti in modo significativo da parole, da scritti e, al limite, da gesti acconci. Se questo è il senso corrente e ragionevole dell'«espressione», l'articolo 68, che è norma indubbiamente eccezionale, non può avere a sua volta altro senso. Delle norme eccezionali, infatti, non è ammessa l'interpretazione analogica, cioè l'estendimento a casi da esse non esplicitamente previsti.

Ecco dunque una ragione di più per indurre i nostri parlamentari ad evitare di trascendere a vie di fatto. A prescindere dal decoro civile, la costituzione repubblicana non lo permette. Che se poi il Parlamento vorrà votare una legge costituzionale che dica, all'incirca: «I rappresentanti del popolo possono esprimere le loro opinioni anche col sistema del *catch*», esso è libero di farlo. Il Parlamento (questa è la regola fondamentale del diritto inglese) «può fare ciò che vuole, salvo mutare un uomo in donna».